Centro Studi FIPAV

ENTRO IL 29 NOVEMBRE 2011 OBBLIGO DI COMUNICARE LA PEC, MA SOLO PER LE SOCIETA'

Per effetto di quanto disposto dal DL n. 185/2008, entro il prossimo 29.11.2011 le imprese costituite in forma societaria **(E QUINDI ANCHE LE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE)** già esistenti al 29.11.2008 devono, qualora non vi abbiano già provveduto:

- dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC), ovvero di un analogo indirizzo e-mail basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione, nonché l'integrità di quanto inviato;
- darne comunicazione al Registro delle Imprese.

Si rammenta che per le società costituite dal 29.11.2008 la PEC va comunicata all'atto dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

SOGGGETTI OBBLIGATI: SONO ESCLUSE LE ASSOCIAZIONI

il Ministero dello sviluppo economico, con la Circolare 3.11.2011, n. 3645/C, ha fornito importanti chiarimenti in merito all'obbligo in esame, in particolare stante la generica formulazione normativa di individuazione dei soggetti obbligati **"imprese costituite in forma societaria"**, che ha ingenerato alcuni dubbi interpretativi.
Nella citata Circolare n. 3645/C è stato chiarito che gli stessi sono rappresentati da:

- società di persone (sas, snc);
- società di capitali (spa, sapa, srl);
- società semplici;
- società cooperative;
- società in liquidazione;
- società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

La predetta Circolare n. 3645/C non fa menzione alle "mutue assicuratrici" né alle Associazioni. Pertanto **le associazioni sportive dilettantistiche** devono ritenersi escluse dall'obbligo in esame**.**

ATTIVAZIONE DELLA PEC E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Per l'attivazione della PEC le imprese devono scegliere e stipulare un contratto con un gestore abilitato a fornire tale servizio, il quale provvederà ad attribuire all'utente una casella di posta elettronica certificata e le relative chiavi per potervi accedere e leggere i messaggi in essa contenuti.
Una volta acquisita, a PEC va comunicata al Registro Imprese, entro il prossimo 29.11.

A tale proposito, nella Circolare n. 3645/C è confermato che:

- la **comunicazione** va effettuata esclusivamente con modalità telematica **utilizzando** "**ComUnica**";
- la distinta deve contenere il **mod. S2** nel quale va compilato **il riquadro** "**5**", "*nei soli campi relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata*";
- l'iscrizione della PEC e delle sue successive eventuali variazioni è **esente da imposta di bollo e diritti di segreteria**.
-

È comunque precisato che qualora la comunicazione, oltre a contenere l'indicazione dell'indirizzo PEC, sia **presentata anche ai fini dell'iscrizione di altri atti o fatti** (ad esempio, trasferimento della sede sociale, nomina di amministratori, ecc.), sono dovuti l'imposta di bollo ed i diritti di segreteria collegati a tale ulteriore comunicazione;

Si ricorda che la CCIAA non rilascia caselle di PEC, pertanto ai fini i di acquisire una casella PEC è necessario rivolgersi ad un gestore abilitato Il cui elenco pubblico è consultabile sul sito: www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori

E' possibile verificare se una società ha già comunicato il proprio l'indirizzo PEC al Registro delle Imprese collegandosi al sito Internet:
http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/pec/indexSocieta.jsp

inserendo la denominazione della società e la provincia della sede legale.
Qualora nella scheda di dettaglio riferita alla società il campo "Indirizzo di posta elettronica certificata":

- è visualizzato la società ha già comunicato la PEC;
- non è visualizzato, la società non ha comunicato la PEC.

SANZIONI PER L'OMESSA COMUNICAZIONE DELLA PEC
In relazione all'ipotesi di **omessa comunicazione della PEC** al Registro delle Imprese entro il 29.11.2011, il citato DL n. 185/2008 non individua la sanzione applicabile.
Ora, il Ministero dello sviluppo economico, nella Circolare n. 3645/C conferma quanto già anticipato dalle CCIAA, ossia che:
*"il **mancato rispetto** di tale termine comporta l'applicazione delle **sanzioni previste dall'art. 2630** del codice civile in capo al legale rappresentante dell'impresa stessa".*

Di fatto, dunque, la violazione dell'obbligo in esame comporta l'irrogazione della **sanzione** di cui all'art. 2630, C.c., relativa all'omesso / tardivo deposito di atti, documenti, denunce e comunicazioni, ossia **da € 206 a € 2.065 per ciascun responsabile** (amministratore), con la possibilità di fruire della riduzione della sanzione qualora, entro 60 giorni dalla notifica, sia effettuato un pagamento "liberatorio" ridotto pari a **€ 412** (doppio del minimo della sanzione), per ciascun responsabile.

N.B.
Va evidenziato che, per effetto della riformulazione del citato art. 2630, ad opera del c.d."Statuto delle imprese", approvato definitivamente dalla Camera il 3.11.2011 ed attualmente in corso di pubblicazione sulla G.U., **le predette sanzioni sono ridotte del 50%** ossia da € 103 a € 1.032. È inoltre previsto che, qualora la comunicazione sia effettuata **entro 30 giorni** dalla scadenza, la sanzione è **ulteriormente ridotta ad 1/3** (da € 34 a € 344).